

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Contrasto alle frodi nel settore degli **oli minerali** – disposizioni attuative
- 3 | **Zone economiche speciali** – pronto il Regolamento per l'istituzione delle ZES

Prassi

- 5 | **PIR** - Piani individuali di risparmio a lungo termine - chiarimenti
- 5 | Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del **tasso di interesse** per il pagamento differito dei **diritti doganali**
- 5 | Cessioni di credito stipulate in relazione a **finanziamenti a medio e lungo termine** - ambito soggettivo di applicazione dell'imposta **sostitutiva**
- 5 | Semplificazione elenchi **INTRA** presentati per finalità statistiche
- 6 | Dichiarazione **precompilata** - entro il 9 marzo le comunicazioni di **asili nido, amministratori di condominio** ed enti che rimborsano le **spese sanitarie**

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 7 | **Transfer pricing** - Consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 7 | Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 8 | Software
- 8 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

9	Consiglio nazionale del notariato	✓	Efficacia dell'azione di riduzione e restituzione nei confronti del creditore pignorante e dell'aggiudicatario
---	-----------------------------------	---	---

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali – disposizioni attuative Sono state stabilite le modalità attuative dell'art. 1, co. da 937 a 944, della legge n. 205/2017, recanti disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali, nonché disciplinate le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi Iva, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta. Le relative disposizioni si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 13/2/18 (G.U. n.40 del 17/2/18)</i>
Criteri di affidabilità - I criteri di affidabilità, si considerano integrati, relativamente ai soggetti per conto dei quali sono effettuate le immissioni in consumo previste dal comma 940 e a quelli di cui al comma 941 che sono titolari di un deposito fiscale diverso da quello dal quale avviene l'immissione in consumo, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) il soggetto è certificato ai sensi degli artt. 38 e ss. del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9/10/13; b) il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD); c) il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestazione della cauzione ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. a) del D.lgs. n. 504/195, relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare. Prestazione di idonea garanzia - La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250.000.000, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 c.c. dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia è prestata a favore dell'Agenzia delle entrate per una durata pari a 12 mesi dall'immissione in consumo dal deposito fiscale per l'importo corrispondente all'Iva dovuta. Per effettuare l'immissione in consumo dei beni, il soggetto per conto del quale viene effettuata l'operazione, deve consegnare copia della garanzia al gestore del deposito fiscale. Comunicazione dei dati relativi al versamento dell'Iva al gestore del deposito - Il versamento dell'Iva dovuta è effettuato con modello F24 nel quale è indicato anche il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato. La ricevuta del versamento è consegnata in originale al gestore del deposito fiscale o al destinatario registrato al fine di effettuare l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato. Il gestore del deposito fiscale o il destinatario registrato, acquisita la ricevuta, procede alla verifica della presenza del modello di pagamento accedendo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sul proprio cassetto fiscale.	
Zone economiche speciali – pronto il Regolamento per l'istituzione delle ZES Sono state definite le disposizioni di attuazione dell'art. 4 del D.L. n. 91/2017 che prevede la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES).	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25/1/18 (G.U. n.47 del 26/2/18)</i>
In particolare, il D.M. definisce: • modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali; • durata; • criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;	

Ordinary Assist

- criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
- coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Requisiti della ZES - La ZES è identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione, della denominazione e delle aree interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale.

Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti, non può comprendere zone residenziali.

ZES interregionale - Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES.

Le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o più porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali.

Proposta di istituzione - Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate.

Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate.

Istituzione della ZES - La ZES è istituita con DPCM. La durata della ZES non può essere inferiore a 7 anni e superiore a 14, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni, su richiesta delle regioni interessate.

Ordinary Assist

PRASSI

PIR - Piani individuali di risparmio a lungo termine - chiarimenti Illustrate le principali caratteristiche dei sui piani individuali di risparmio a lungo termine (dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e individuate le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 26/2/18</i>
È stato chiarito, in particolare, che: • nel caso di investimenti effettuati dall'investitore attraverso OICR PIR compliant tali strumenti potrebbero essere utilizzati nell'ambito della quota libera del 30% ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati di cui al comma 102 (cd. derivati di copertura); • è possibile utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica; • in caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l'attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.	
Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali Il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (art. 79 del TULD) effettuato oltre il periodo di 30 giorni, è stato fissato nella misura dello 0,213% per il periodo dal 13/1/18 al 12/7/18. Tale tasso di interesse si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del medesimo testo unico, maggiorato di 4 punti, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.	<i>Agenzia delle dogane, nota n.18679 del 15/2/18</i>
Cessioni di credito stipulate in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine - ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva Forniti chiarimenti con riferimento a un quesito concernente la riconducibilità al regime sostitutivo di cui agli artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973 (cessioni di credito stipulate in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine) se solo il cedente riveste la qualifica di azienda o istituto di credito. Il dubbio interpretativo (ossia, se sia necessario che entrambe le parti del contratto - cedente e cessionario - rivestano detta qualifica) è sorto in quanto con la risoluzione ministeriale del 18 aprile 1988, n. 310273, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che il presupposto soggettivo per il riconoscimento del beneficio deve ricorrere anche in capo al cessionario. L'Agenzia ha precisato che il richiamato articolo 15 non prevede quale condizione per l'applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 17 del 16/02/18</i>
Semplificazione elenchi INTRA presentati per finalità statistiche Riepilogate le novità riguardanti gli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. Si ricorda che l'art. 50, comma 6, del D.L. n.	<i>Agenzia delle dogane, comunicazione n. 18558 del 20/2/18</i>

Ordinary Assist

331/1993 come modificato dall'art.13, comma 4 - quater, del D.L. n. 244/2016, prevede l'obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Stato membro dell'UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. Modelli INTRA).	
Dichiarazione precompilata 2018 – entro il 9 marzo le comunicazioni di asili nido, amministratori di condominio ed enti che rimborsano le spese sanitarie Gli asili nido, gli amministratori di condominio e gli enti e casse con finalità assistenziali possono effettuare l'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata fino al 9/3 anziché fino al 28/2. Sempre fino al 9 marzo i contribuenti possono esercitare la propria opposizione all'utilizzo, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, delle spese sostenute nel 2017 relativamente alle rette per la frequenza degli asili nido.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 43319 27/2/18</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Transfer pricing - Consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7 del TUIR e dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.		<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 22/2/18</i>
I documenti oggetto di valutazione, osservazioni e suggerimenti da parte di tutti i potenziali soggetti interessati, sono: • schema di decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell'articolo 110 del TUIR; • schema di provvedimento direttoriale previsto dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973; • traduzione in lingua italiana delle parti rilevanti delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento.		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	"6044" denominato "Versamento IVA - Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato - art. 1, comma 937, legge n. 205/2017"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 18 del 20/2/18</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • Adempimento unico telematico - software (Black Box versione 7.1.9).	
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: • dichiarazione annuale Iva 2018: modello e istruzioni in lingua slovena; • dichiarazione Iva 74 bis 2018: modello e istruzioni in lingua slovena; • certificazione Unica 2018: modello e istruzioni in lingua slovena; • dichiarazione Iva base 2018: modello e istruzioni in lingua slovena; • dichiarazione Iva base 2018: modello e istruzioni in lingua tedesca; • dichiarazione Iva 74 bis 2018: modello e istruzioni in lingua tedesca; • dichiarazione annuale Iva 2018: modello e istruzioni in lingua tedesca; • dichiarazione annuale Iva 2018: modello e istruzioni in lingua inglese; • dichiarazione Iva 74 bis 2018: modello e istruzioni in lingua inglese. Disponibili i seguenti aggiornamenti: • modello di versamento F23 - archivi Software di controllo riservato a banche, poste e agenti della riscossione; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • archivi Software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • codici Archivio Comuni e Stati esteri.	

*Agenzia delle entrate,
sul sito internet
dall'1/3 al 15/3*

Ordinary Assist

DOTTRINA

Efficacia dell'azione di riduzione e restituzione nei confronti del **creditore pignorante** e dell'aggiudicatario - Consiglio nazionale del notariato

Analizzata la questione dell'opponibilità della sentenza di riduzione e restituzione all'acquirente in sede di vendita forzata per verificare se e quando il creditore pignorante, i creditori intervenuti e l'aggiudicatario possano prevalere sul legittimario vittorioso in riduzione e quali siano le difese dagli stessi invocabili.

Lo studio dei notai, dopo aver illustrato le azioni di riduzione e restituzione, evidenzia che la generale equiparazione tra il creditore pignorante, l'aggiudicatario e il terzo avente causa dal convenuto rappresenti il criterio dirimente del conflitto.

Dallo studio emerge, tra l'altro, che:

- la posizione del creditore pignorante e dell'acquirente coattivo possono ritenersi prevalenti rispetto a quella dell'attore in riduzione allorquando il pignoramento sia trascritto prima della domanda di riduzione a sua volta trascritta dopo i 10 anni dall'apertura della successione;
- qualora la domanda di riduzione sia trascritta entro il decennio, ancorché in data successiva al pignoramento, la relativa sentenza di accoglimento può pregiudicare le posizioni del creditore pignorante e dell'acquirente coattivo.

[CNN, studio n. 534-2017/C](#)